Il contraente si assume il costo di sostituzione del suo *personale* ed è responsabile di ogni ritardo nella prestazione dei servizi dovuto alla sostituzione di membri del *personale*.

- **II.4.10** Il contraente deve prendere nota e informare l'amministrazione aggiudicatrice di qualsiasi problema che incide sulla sua **capacità** di prestare i servizi. La relazione che verrà inviata al riguardo deve descrivere il problema, indicare la data in cui si è manifestato e i provvedimenti correttivi adottati dal contraente.
- **II.4.11** Il contraente deve informare immediatamente l'amministrazione aggiudicatrice di qualsiasi cambiamento nelle situazioni di esclusione come dichiarate, a norma dell'articolo 137, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1046.

II.5. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

II.5.1. Forma e mezzi di comunicazione

Ogni comunicazione di informazioni, avvisi e documenti nell'ambito del CQ deve:

- (a) essere effettuata per iscritto, in formato cartaceo o elettronico, nella lingua del contratto;
- (b) riportare il numero del CQ e, se del caso, il numero del contratto specifico;
- (c) essere inviata al pertinente indirizzo indicato all'articolo I.8; nonché
- (d) essere inviata per posta, posta elettronica o, per i documenti indicati nelle condizioni particolari, tramite *e-PRIOR*.

Se una parte chiede la conferma scritta di un messaggio di posta elettronica entro un termine ragionevole, l'altra parte deve fornire quanto prima possibile la versione cartacea firmata della comunicazione originale.

Le parti convengono che ogni comunicazione effettuata tramite posta elettronica ha pieno valore giuridico ed è ammessa come prova in giudizio.

II.5.2. Data delle comunicazioni per posta e posta elettronica

Ogni comunicazione è considerata effettuata alla data in cui è ricevuta dalla parte ricevente, salvo qualora il presente CQ rimandi alla data di invio della comunicazione.

La posta elettronica è considerata ricevuta dalla parte ricevente alla data di invio del messaggio di posta elettronica, purché questo sia inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato all'articolo I.8. La parte mittente deve essere in grado di comprovare la data di invio. Qualora la parte mittente riceva un messaggio di mancato recapito, essa deve provvedere con ogni mezzo a garantire che l'altra parte riceva effettivamente la comunicazione per posta elettronica o posta. In tal caso la parte mittente non è considerata inadempiente all'obbligo di inviare tale comunicazione entro un determinato termine.

La corrispondenza inviata all'amministrazione aggiudicatrice è considerata ricevuta dall'amministrazione aggiudicatrice alla data alla quale il servizio responsabile di cui all'articolo I.8 la registra.